



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INGEGNERIA GENETICA E LA BIOTECNOLOGIA (ICGEB) RELATIVO ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO E ALLA SUA SEDE SITUATA IN ITALIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 21 GIUGNO 2021

Art. 10 (Accordo)

Risorse finanziarie dell'ICGEB

1. L'ICGEB ha il diritto di detenere valuta nazionale o estera ed altre risorse finanziarie, e di gestire conti correnti bancari in qualsiasi valuta, senza essere soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano il controllo dei cambi e le questioni correlate. 2. L'ICGEB ha il diritto di trasferire liberamente fondi in valuta nazionale o estera verso, da e all'interno dell'Italia, e di convertire tali risorse liberamente in altre valute al tasso di cambio piu' favorevole nel momento della conversione.

Versione in vigore dal 15 giugno 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

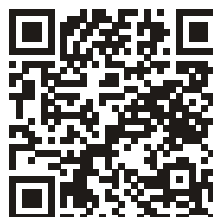
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attivita' del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021
Estremi	Legge 19 maggio 2022, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2022/accordo-art-10>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it